

STATUTO

SPAZIO ESSE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAMURA BA VIA TORINO 12

Numero REA: BA - 260324

Codice fiscale: 03486170727

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2024 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Alberto SCAFARELLI
NOTAIO

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 29506 E DELLA RACCOLTA N. 12361

STATUTO
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Articolo 1
La Cooperativa è denominata:
"SPAZIO ESSE COOPERATIVA SOCIALE".
Articolo 2
La Cooperativa ha sede nel Comune di Altamura (BA).
Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune può essere deciso dal Consiglio d'Amministrazione e non comporterà modifica del presente Statuto. Parimenti, con decisione del Consiglio d'Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.
Articolo 3
La durata della Cooperativa è fissata fino al 31/12/2063 (trentuno dicembre duemilasessantatre) e potrà essere prorogata a norma di legge.
TITOLO II
Scopi - Oggetto
Articolo 4
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.
Operando secondo questi principi, intende organizzare una impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici ed educativi; ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale o di volontariato - partecipano, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.
Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
Articolo 5
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, senza finalità speculative o di lucro, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- prestazione di servizi socio-sanitari, assistenziali, edu-

Registrato a Gioia del Colle

il

al n.

Trascritto a

il

ai n.ri

cativi e di formazione, anche secondo quanto previsto dai regolamenti, dai piani e dai programmi regionali, in materia di interventi socio-sanitari ed educativo assistenziali, orientati ai bisogni di persone tossicodipendenti, disabili, anziani, minori, famiglie e soggetti svantaggiati in genere, e precisamente:

i) programmazione, promozione, istituzione e gestione, direttamente e/o per conto di Enti Pubblici e/o privati, di:

- servizi sociali e consultori nella direzione della scuola, della sanità, della famiglia e del mercato del lavoro;
- presidi socio-sanitari, anche di tipo polivalente, con particolare riguardo alle comunità residenziali e semiresidenziali, ai centri medici e di assistenza sociale e di tipo riabilitativo, anche in attuazione delle leggi di intervento in materia;
- centri di prevenzione, accoglienza e ascolto anche con audizione protetta, centri di orientamento e reinserimento sociale e consultori familiari, per il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo e per l'assistenza e la cura di soggetti con abuso e/o dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e alcool, anche con comorbilità psichiatrica e/o sottoposti a procedimenti giudiziari e/o minori e per soggetti diversamente abili, ragazze madri, infanti e bambini, minori, anziani, extracomunitari, soggetti privi di risorse morali e materiali, senza fissa dimora e/o in stato di marginalità, malati terminali con patologie indotte dall'uso di droghe, soggetti con disturbi mentali, soggetti affetti da gambling, da altre condotte da addiction, da disturbi alimentari, soggetti che hanno subito minacce, usura, abbandono, maltrattamento, violenza, abuso sessuale, soggetti sfruttati sul lavoro e indotti alla prostituzione e detenuti e/o ex detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- comunità terapeutiche, case alloggio e case rifugio, centri diurni, day-hospitals, centri aperti polivalenti per anziani, minori, disabili (fisici e psichici), centri di riabilitazione, colonie marine, montane, campeggi, parchi gioco, attività del tempo libero, asili nido, asili nido aziendali;
- servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, rivolti ad anziani, minori, famiglie e disabili;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, rivolti ad anziani, minori, famiglie e disabili;
- servizi agli utenti, consistenti in: programmi terapeutici, anche personalizzati; prevenzione primaria, secondaria e terziaria; diagnostica e cura psicologica, psichiatrica e medica correlate (certificazione di tossicodipendenza, counseling,

sostegno, gruppi di auto aiuto, terapie individuali, di grup-

po e familiari, follow-up, visite specialistiche ed esami clinici); consulenza legale, attraverso professionisti abilitati, assistenza domiciliare carceraria; recupero scolastico, proposte culturali, ricreative, musicali, teatrali e sportive, pet therapy, ippoterapia, promozione dell'associazionismo delle famiglie degli utenti; organizzazione di volontariato sociale ed assistenziale; promozione ed integrazione sociale e socio-sanitaria;

- attività di formazione e di aggiornamento professionale, di preavviamento e di avviamento al lavoro, promozione di cooperative di utenti attraverso attività di ergoterapia, nell'ambito della normativa in ordine alla formazione in genere di soggetti svantaggiati;

- attività di formazione e di aggiornamento nonché psicoterapie di sostegno per equipe operative;

- piani finalizzati agli scopi previsti dalla legge e riferiti alla prevenzione ed alla cura di soggetti dediti o già dediti all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope a rischio nonché di portatori di handicap, avvalendosi dei benefici e delle agevolazioni previste dalle leggi in materia;

ii) affidamento di soggetti tossicodipendenti e alcool dipendenti;

iii) promozione e realizzazione, attraverso le proprie strutture, di studi, ricerche, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, documentazioni in genere, mostre fotografiche, produzioni audiovisive, manifestazioni pubbliche ed attività di sensibilizzazione in genere sulle problematiche sociali, politiche, economiche e culturali ed inerenti i fenomeni di tossicodipendenza.

La società potrà svolgere infine tutte le operazioni immobiliari, industriali e commerciali ritenute utili e opportune in relazione alle assunte finalità, non esclusa la partecipazione, nei modi e nei limiti di legge, in altre società, nonché quelle attività mobiliari e finanziarie che risultassero necessarie agli scopi sociali.

TITOLO III

Soci

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato.

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci sono ordinari e volontari.

I soci volontari perseguono gli scopi della Cooperativa, partecipando alle attività sociali e prestando la propria opera gratuitamente.

I Soci volontari saranno iscritti nell'apposito "registro dei volontari" tenuto dal Consiglio d'Amministrazione.

L'opera svolta dai Soci volontari non determina alcun diritto alla retribuzione ma il Consiglio d'Amministrazione può pre-

ventivamente, per l'esercizio successivo, determinare i parametri validi per la totalità dei soci, in base ai quali procedere al rimborso delle spese sostenute e documentate. I Soci che rivestono la qualifica di "volontari" non potranno essere di numero superiore alla metà del numero complessivo dei Soci.

Articolo 7

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta;
- c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) l'eventuale richiesta di essere ammesso come Socio "volontario".

Articolo 8

L'ammissione del nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su domanda dell'interessato. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio d'Amministrazione nel libro dei soci. Il Consiglio d'Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio d'Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio d'Amministrazione nella relazione al bilancio illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio d'Amministrazione può determinare una somma suppletiva che dovranno versare i nuovi Soci ammessi, considerando il patrimonio sociale e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 9

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione;
- b) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) a contribuire al conseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

La qualità di Socio si perde per morte, recesso ed esclusio-
ne.

Nel caso di perdita della qualità di Socio la quota viene rimborsata al Socio o agli aventi diritto, previa apposita domanda da effettuarsi entro sei mesi dalla delibera di esclusione, ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La comunicazione del recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione può escludere il Socio che:

- a) venga meno all'intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e regolamentari e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il Socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo trascorsi quindici giorni dal detto invito purchè il Socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio d'Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi e svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Articolo 13

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere immediatamente comunicate ai soci destinatari.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati possono proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Per l'effetto del recesso trova applicazione l'art. 2532 c.c.

TITOLO IV

Capitale sociale - Quote

Articolo 14

Il capitale sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
- b) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dalle eccedenze attive dei bilanci;

- da qualunque altro importo pervenuto alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti, o contributi in conto capitale da soggetti pubblici o privati.

Articolo 15

Le quote non possono essere trasferite in proprietà a terzi né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa.

TITOLO V

Esercizio sociale, Bilancio e relazione degli amministratori,
Destinazione degli utili

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 17

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio ed alla redazione del bilancio sociale.

Il bilancio, oltre a quanto disposto dagli art. 2545, 2545-sexies e 2428 del C.C., deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone svantaggiate alle quali rivolge la propria attività, dei Soci, di altre persone non Socie e della comunità tutta. Nella nota integrativa deve essere documentata la mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Articolo 18

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); b) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 gennaio 1992 n.59; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; e) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile tra i soci né durante la vita della cooperativa né al suo scioglimento.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Il Consiglio d'Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera

sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI
Organi sociali
Articolo 19

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, quando richiesto per legge.

Assemblea dei Soci
Articolo 20

L'Assemblea dei Soci:

- a) approva i programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed il bilancio sociale;
- c) nomina gli amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, ed il Collegio dei Sindaci, ove richiesto per legge; delibera sull'eventuale emanazione di Regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla disponibilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'Assemblea ordinaria, oltre che entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio di esercizio e sociale. Quando speciali esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I documenti relativi al bilancio d'esercizio, al bilancio sociale, alle eventuali relazioni degli amministratori, agli eventuali programmi pluriennali e annuali di attività debbono essere preventivamente approvati dal Consiglio d'Amministrazione e inviati a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-

l'atto costitutivo nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Articolo 21

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, almeno dieci giorni prima della adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicato il luogo, anche se diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima, e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove nominato.

Articolo 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla modificazione dell'oggetto sociale, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei Soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci.

Articolo 23

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.

Ciascun Socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro grave impedimento i Soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Articolo 24

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea sarà presieduta dal consigliere più

anziano.

Il Segretario è nominato dal Presidente dell'assemblea e potrà essere anche una persona non socia, mentre gli scrutatori saranno eletti tra i presenti dall'assemblea stessa. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria sarà redatto da un Notaio.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra i Soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni.

A favore degli amministratori l'assemblea può determinare un compenso forfettario ed onnicomprensivo delle spese inerenti la funzione attribuita.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da inoltrarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti tramite telegramma il giorno prima.

Della convocazione deve essere fatta comunicazione anche ai Sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in conflitto di interessi non può intervenire all'adunanza.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La rappresentanza sociale spetta al Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento al consigliere più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori ed a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente, sia congiuntamente, determinandone limiti, poteri e compensi.

Collegio Sindacale

Articolo 28

Il Collegio Sindacale è nominato quando necessario obbligato-

riamente per legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non Soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio. L'assemblea all'atto della nomina dei Sindaci eleggerà tra essi il Presidente.

Articolo 29

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed esercita il controllo contabile della Società. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro dei verbali.

Articolo 30

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio. I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII

Requisiti mutualistici

Articolo 31

La Cooperativa, in quanto retta dalle norme di cui alla Legge n. 381/1991 ed operante ai sensi delle stesse, è cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., a norma dell'art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione del codice civile, e svolge la propria attività senza fini di lucro a norma di legge (come oggi disciplinato dall'art. 2514 del Codice civile), per cui, oltre quanto altrove possa già essere previsto nel presente Statuto, la Cooperativa assume a proprio carico:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

Disposizioni generali finali

Articolo 32

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22, ultimo comma, nomina uno o più Liquidatori preferibilmente fra i Soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

Articolo 33

Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi specifiche in materia di società cooperative.

Firmato: Rosa CASANOVA - Notaio Alberto SCAFARELLI - Impronta del Sigillo.

[illegible]